



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

IL PARLAMENTO HA APPROVATO LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

LA RIFORMA E' STATA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE

Roma, 30 aprile 2016.

La Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile ha approvato, senza modifiche rispetto al DDL approvato in Senato, il testo della legge delega di riforma della Magistratura Onoraria; lo stesso giorno è stata promulgata dal Capo dello Stato ed il successivo 29 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016) ed entrerà in vigore il 14 maggio 2016.

1. Il ruolo unico della magistratura onoraria.

Il futuro assetto della magistratura onoraria si caratterizzerà per essere suddiviso in due figure di magistrati ossia giudicante e requirente [cfr. art. 2 comma 1 e 2].

La figura del G.O.T. sarà destinata a scomparire in favore di un magistrato con funzioni proprie del Giudice di Pace e con l'inserimento degli attuali G.O.T. all'interno dell'ufficio del Giudice di Pace [cfr. art. 2 comma 1 lett. a)].

2. Aumento di competenza del Giudice di Pace, che rimane ufficio autonomo rispetto al Tribunale.

Gli aspetti qualificanti della riforma sono in primo luogo il definitivo abbandono del progetto del Tribunale Unico di primo grado in favore di un Ufficio del Giudice di Pace con un rilevante aumento di competenza ed una struttura autonoma rispetto al Tribunale, pur passando il coordinamento al Presidente del Tribunale o, molto più probabilmente, ad uno o più magistrati delegati [cfr. art. 1 comma 1 lett. m) e art. 5].

Ulteriore aspetto, è dato, appunto, dal rilevante aumento di competenza in ambito civile.

a) competenza ordinaria per valore fino a 30.000; b) cause di risarcimento da sinistro stradale per valore sino a 50.000; c) per materia le cause ordinarie ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; d) cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità; e) procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione di minore complessità; f) procedimenti di espropriazione mobiliare



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi [cr. art. 2 co. 15 lett. da a) a h)].

Con questo aumento di competenza sostanzialmente si crea una figura di magistrato simile al Pretore.

3. Il regime ordinario di durata dei mandati ed il regime transitorio.

Il parlamento ha adottato la linea del 'doppio binario' prevedendo, per i futuri giudici onorari, un periodo di complessivi otto anni (ossia due (o quattro) anni nell'ufficio del processo e quattro anni con funzioni giurisdizionali piene) [cfr. art. 2 comma 7 lett. a), b), d) ed e)], ma con una salvaguardia, ossia il riconoscimento delle funzioni svolte come titolo di preferenza per i concorsi per le amministrazioni dello Stato [cfr. art. 2 comma 7 lett. g)].

Per i giudici onorari in servizio (GdP, Got e VPO), si prevede, alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, un periodo di quattro mandati quadriennali, fino al limite di sessantotto anni di età [cfr. art. 2 comma 17 lett. a) n. 2), 3) e 4)].

4. Il sistema della retribuzione e previdenziale.

Per quanto attiene al regime della retribuzione, a seguito di un emendamento presentato in Senato ed approvato, è previsto che l'indennità si comporrà di una parte fissa e variabile [cfr. art. 2 co. 13 lett. a)] e che la parte variabile verrà fissata nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 50% della componente fissa [cfr. art. 2 comma 13 lett. e)].

La corresponsione di questa parte variabile dipenderà dal raggiungimento di obiettivi - individuati sulla base di criteri oggettivi predeterminati in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura - che verranno poi indicati dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica [cfr. art. 2 comma 13 lett. f)], i quali, verificato il raggiungimento degli stessi, disporranno procedersi alla liquidazione [cfr. art. 2 comma 13 lett. g)].

I predetti obiettivi verranno individuati tenendo conto della produttività media dei magistrati dell'ufficio o della sezione [cfr. art. 2 comma 13 lett. i)].

Dal combinato disposto di tali articoli è possibile desumere che il Consiglio Superiore della Magistratura fisserà i criteri generali di produttività per l'ufficio (a cui corrisponderanno le variabili), mentre i Presidenti del Tribunale e Procuratori individueranno all'interno della forbice fissata dal CSM gli obiettivi e le percentuali compresi tra il minimo ed il massimo.

L'esatta disciplina retributiva sarà, comunque, oggetto di regolamentazione nei decreti delegati.

Per quanto attiene al sistema previdenziale sarà oggetto di regolamentazione in sede di decreti delegati.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

Comunque, in linea generale, è possibile ipotizzare che il regime previdenziale, sarà costruito a modello di un libero professionista, ossia la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense [cfr. del provvedimento di approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense del 20 giugno 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014], la Gestione Separata INPS dei liberi professionisti di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/95 e la possibilità di destinare le somme ad un fondo di previdenza previdenziale analogamente a quanto previsto dal D.lgs. 252/2005.

5. L'introduzione dell'istituto dell'applicazione dei Giudici di Pace.

Ulteriore emendamento di rilievo è quello che ha introdotto la possibilità di applicare il giudice di pace presso altri uffici del distretto indipendentemente dall'integrale scoperta dell'organico [cfr. art. 6].

Tale norma, che entra immediatamente in vigore ai sensi del comma 5 dell'art. 6, oltre ad andare nel senso di una maggiore efficienza nell'organizzazione degli uffici, trova la sua *ratio* nell'impossibilità di bandire nuovi concorsi da giudice onorario, prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma.

6. Gli ordini del giorno e le raccomandazioni approvati nel corso della seduta del 27 aprile.

Sul punto occorre sottolineare l'importanza degli ordini del giorno e delle raccomandazioni approvati in quanto gli uni vincolano l'attività del Governo in sede di attuazione dei decreti e gli altri costituiscono un atto di indirizzo politico del parlamento.

In particolare, sono stati accolti come raccomandazione, quegli ordini del giorno che richiedevano che la parte fissa dell'indennità non venisse determinata in misura inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui [n. 9/3672/8-Tartaglione, Giuseppe Guerini, Greco e n. 9/3672/17-Molteni, Guidesi, Invernizzi], ordini del giorno proposti dal coordinamento delle associazioni della magistratura onoraria, a cui la Confederazione partecipa.

E' stato accolto l'ordine del giorno che impegna il Governo a "*svincolare la retribuzione dei magistrati onorari dal fondo e a reperire le risorse economiche idonee ad assicurare ai magistrati onorari una retribuzione che sia costante e non soggetta a riduzione non prevedibili*" [n. 9/3672/9-Giuseppe Guerini, Greco].

In materia condominiale sono stati ritirati, a seguito di parere contrario del Governo, tutti gli ordini del giorno volti a limitare o escludere la competenza del Giudice di Pace in tale ambito, essendo stato approvato, in forma di raccomandazione per escludere la competenza per "*controversie che per tipologia e valore presentino maggiore complessità rispetto alle ordinarie questioni condominiali*" [n. 9/3672/2-Marotta].



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

Infine, è stato approvato l'ordine del giorno che impegna il Governo a dare inizio agli adempimenti preliminari in funzione della scadenza del 31 maggio 2016 per garantire la prosecuzione nelle funzioni dei magistrati in servizio [n. 9/3672/14-Ferranti, Giuseppe Guerini].

Il testo approvato dal Parlamento, seppure meritevole per aver attuato una riforma che non poteva più attendere, presenta ancora alcune criticità già evidenziate dalla Confederazione ossia la rinnovabilità dei mandati fino a 70 anni di età e la regolamentazione di un sistema di retribuzione più congruo e che non faccia riferimento al raggiungimento di obiettivi, oltre alla mancata previsione chiara di una efficace tutela previdenziale e assistenziale.

Bisogna certamente salutare con favore l'adozione del principio del 'doppio binario' - con clausole di salvaguardia per i futuri giudici onorari - che consentirà di avere ulteriori sedici anni (a far data dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi) e soprattutto l'aumento di competenza.

Con questa riforma, difatti, la figura del Giudice di Pace assume all'interno della giurisdizione un ruolo ancora più determinante ed analogo a quello del Pretore, andando a trattare quasi il 70% delle controversie giudiziarie.

Pur mantenendo ovviamente la nostra posizione critica sugli aspetti che noi richiedevamo e che non sono stati introdotti, non ci si può esimere dal cogliere l'importanza della riforma almeno per quanto concerne la tutela dei giudici attualmente in servizio, con la previsione di ulteriori quattro mandati quadriennali (soluzione per la quale fino a qualche tempo fa il governo aveva manifestato contrarietà).

Questo è quindi, un primo passo in avanti, anche se non l'ultimo, perché la Confederazione, insieme alle altre associazioni dei Giudici di Pace, continueranno nella loro azione sindacale, fino a vedere realizzate le nostre richieste.

Se non altro sono state finalmente accantonate le disonorevoli proroghe annuali, con il rischio di chiusura degli uffici del Giudice di Pace in favore del fallimentare progetto del Tribunale Unico di Primo grado, adesso, invece, accantonato.

Ulteriore aspetto positivo è stata l'approvazione come raccomandazione degli ordini del giorno diretti a non individuare la componente fissa in una misura inferiore a 36.000,00 lordi annui.

Ora inizia, però, la parte forse più difficile ossia provare a migliorare la regolamentazione che verrà fissata nei decreti legislativi attuativi della delega con particolare attenzione al sistema retributivo e previdenziale e che deve vedere unite tutte le rappresentanze della categoria, dalle quali ci si attende serietà e responsabilità, per proporre proposte unitarie che soprattutto siano valide sotto il profilo tecnico, senza fare inutili proclami di principio.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

Questa nostra battaglia - passateci il termine - è, quindi, solo all'inizio, la Confederazione ritiene che si sia sulla strada giusta, ma che occorra continuare a tenere la "barra dritta" per raggiungere il riconoscimento di tutti i diritti essenziali dei magistrati di pace a tutela della nostra funzione e questo nell'interesse generale e principale dell'autonomia della Magistratura, della Giustizia e del nostro Paese.

Il Direttivo della Confederazione Giudici di Pace